

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUESTIONE TRATTATA:

Pubblicazione di dichiarazioni rese a porte chiuse dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia

Il ricorrente, socio e amministratore di varie società aventi sede in Calabria, sottoposta a indagine affidata alla DNA, per l'accusa di riciclaggio di denaro, proveniente dalle attività della mafia, chiusa con provvedimento di archiviazione, si era rivolto alla Corte di Strasburgo, sostenendo la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, in relazione alla divulgazione del contenuto dei resoconti delle riunioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, c.d. Commissione Antimafia, del 4 dicembre 2007 e del 5 febbraio 2008, che avrebbe violato il suo diritto al rispetto della sua vita privata.

In particolare, il ricorrente ha lamentato che il procuratore della DNA che aveva eseguito le indagini contro di lui, durante la sua audizione dinanzi alla Commissione Antimafia, aveva fornito informazioni false o non suffragate da sufficienti elementi di prova, su presunti collegamenti delle sue imprese con la mafia e, sebbene quella parte dell'audizione fosse coperta dal segreto, la Commissione aveva inserito le informazioni contestate e/o non dimostrate nella sua relazione, il cui contenuto era stato ripreso dalla stampa, in particolare da un quotidiano locale.

L'azione civile di risarcimento danni promossa dal ricorrente contro il Senato, la Camera dei Deputati, la Commissione Antimafia, il Ministro della Giustizia nonché l'editore e il direttore del quotidiano, si è conclusa sfavorevolmente per l'interessato in primo grado. Il ricorrente ha interposto appello.

Il Governo italiano, pur contestando nel merito le avverse doglianze, ha preliminarmente eccepito il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, stante la pendenza del giudizio d'appello.

La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva reso noto il procedimento civile da lui avviato dinanzi al Tribunale di Roma. La cancelleria della Corte aveva, infatti, potuto ottenere queste informazioni soltanto rivolgendosi direttamente al Governo italiano. Pertanto, ha ritenuto che il ricorrente aveva omesso, deliberatamente, di portare alla sua conoscenza fatti pertinenti per l'esame del suo ricorso, in violazione dell'obbligo impostogli dagli articoli 44 C, paragrafo 1 e 47, paragrafo 7 del regolamento, nonché dal suo dovere di collaborare con la Corte al fine della corretta amministrazione della giustizia.

La Corte, tuttavia, non ha ritenuto necessario affrontare la questione dell'eventuale abusività del ricorso, in quanto le dichiarazioni dell'interessato erano comunque irricevibili per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1, della

PARTI PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Convenzione, posto che il ricorso per risarcimento danni proposto dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Roma era relativo alla stessa violazione contestata dinanzi ad essa e che nell'ambito dell'esame di tale ricorso, i giudici italiani erano chiamati a valutare se la condotta della commissione parlamentare e/o del quotidiano era stata illegittima e/o colpevole, se avesse leso i diritti del ricorrente e se fosse dovuto a quest'ultimo un risarcimento pecuniario.

• *Madonia e altri c. Italia - Decisione 13 settembre 2016 (ricorso n. 48974/12)*

QUESTIONE TRATTATA:

Regime dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, in materia di incontri e colloqui dei detenuti con gli avvocati difensori

L'oggetto del caso all'esame della Corte EDU è il regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, al quale il ricorrente era sottoposto, la cui compatibilità con le garanzie di cui all'articolo 6, paragrafo 3 b), della Convenzione, è stata contestata con riferimento particolare alla limitazione al proprio diritto di difesa conseguente alla limitazione delle consultazioni tra i detenuti sottoposti a questo particolare regime carcerario e i loro avvocati.

Il Governo italiano ha eccepito dinanzi alla Corte il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, perché il ricorrente non aveva presentato alcun ricorso dinanzi al Tribunale e alla corte d'appello di Palermo per lamentare tale asserita lesione del suo diritto alla difesa. Ha, inoltre, prodotto numerose sentenze della Corte di cassazione, dimostrando che, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte italiana, i ricorsi che lamentavano la violazione del diritto alla difesa venivano valutati caso per caso, avendo riguardo alle circostanze particolari dei singoli procedimenti.

La Corte, esaminati gli atti del procedimento, ha sostanzialmente accolto le tesi della difesa italiana ed ha rigettato il ricorso per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne al sistema giudiziario nazionale, in applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

• **Petrache e Trana c. Italia - Decisione 4 ottobre 2016 (ricorso n. 15920/16)**

QUESTIONE TRATTATA:

Sospensione del provvedimento di sfratto di un nucleo di occupanti abusivi rumeni da un centro di assistenza abitativa temporanea

All'origine del ricorso vi è lo sgombero delle due ricorrenti, cittadine rumene, dall'insediamento in un edificio industriale dismesso ("ex Cartiera") utilizzato come centro di assistenza abitativa temporanea (CAAT) nel Comune di Roma.

Tale centro era stato visitato dalla Commissione dei diritti umani del Senato che, all'esito della visita, ne aveva denunciato le condizioni fatiscenti. A seguito di ciò, il Comune di Roma adottò un piano di intervento con il lancio del programma "Buono Casa", che prevedeva un sostegno economico alle famiglie che avevano manifestato la volontà di uscire dai CAAT, per accedere a soluzioni abitative più stabili. Nel novembre 2015 l'Amministrazione comunale decise di rendere il programma obbligatorio per tutti gli occupanti dei CAAT, con lo scopo dichiarato di giungere alla chiusura definitiva di tali strutture fatiscenti. Le ricorrenti rifiutarono di aderire al programma.

Due giorni prima della data fissata per l'esecuzione dello sfratto, le ricorrenti adirono la Corte europea dei diritti umani, presentando una domanda di applicazione di misure provvisorie, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte, per far sospendere la loro espulsione dal CAAT.

Dinanzi alla Corte di Strasburgo le ricorrenti lamentarono la violazione degli articoli 3, 8 e 13 della Convenzione, nonché dell'articolo 14, sostenendo di essere vittime di discriminazione a causa della loro appartenenza ad un gruppo etnico specifico.

La Corte, prima di procedere all'esame del ricorso, chiese al Governo italiano di non procedere all'espulsione delle ricorrenti per tutta la durata del procedimento, in applicazione dell'articolo 39 della Convenzione, e di indicare se fosse stato provveduto un alloggio alternativo che tenesse anche conto dell'invalidità di una di loro. Il Governo italiano comunicò che già il 25 marzo 2016, il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute del Comune di Roma aveva revocato gli sfratti per alcune famiglie, interessate dal trasferimento dal centro di assistenza abitativa "ex-Cartiera", in considerazione della loro vulnerabilità; il provvedimento di revoca aveva espressamente riguardato le sigg.re Liliana Tranca e Elena Petrache e il loro gruppo familiare, e le interessate erano state informate il giorno stesso della revoca dello sfratto. Il Governo informò la Corte anche del fatto che un alloggio adeguato alle condizioni di vulnerabilità di una delle ricorrenti, era stato messo dal Comune a disposizione del loro gruppo familiare, composto di quattro persone (tra cui un minore), ma le ricorrenti lo avevano rifiutato.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Il 26 maggio 2016 le ricorrenti, depositarono la loro memoria, sostenendo che l'alloggio proposto dal Comune era troppo lontano dalla zona in cui risiedevano (10 Km) era mal servito dai mezzi pubblici, era recintato e sottoposto a videosorveglianza a cura del Comune di Roma e che si trattava di un sito riservato alle persone di etnia rom. Il Governo italiano, l'8 luglio 2016 comunicò alla Corte di aver presentato alle ricorrenti delle nuove proposte di alloggio, e produsse inoltre copia del decreto del Presidente del TAR del Lazio del 25 marzo 2016 con cui era stata accolta una domanda di misure cautelari monocratiche relativamente alle domande di sospensione di cinque sfratti presentate da altre persone residenti nel CAAT "ex-Cartiera".

I giudici di Strasburgo hanno rammentato innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1 della Convenzione, pur applicabile con una certa flessibilità e senza eccessivo formalismo, la Corte può essere adita solo dopo che siano state esperite tutte le vie di ricorso interne. L'assenza di carattere sospensivo di un determinato rimedio interno potrebbe dispensare il ricorrente da tale obbligo, tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, la Corte ha considerato che l'ordinamento giuridico italiano prevede rimedi interni effettivi per ottenere sia la sospensione che l'annullamento dello sfratto. Di conseguenza la Corte, sottolineando il proprio ruolo sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti umani, non rilevando, nel caso di specie, alcuna circostanza eccezionale di natura tale da dispensare le ricorrenti dell'obbligo di esperire la via di ricorso esistente, ha respinto il ricorso per mancato previo esaurimento dei rimedi interni.

2.1.3. Irricevibilità per non esaurimento delle vie di ricorso interne e mancanza della qualità di vittima

De Paola c. Italia - Decisione 15 marzo 2016 (ricorso n. 300/05)

QUESTIONE TRATTATA

Mancanza della qualità di vittima dell'erede ricorrente in un caso di espropriazione già adeguatamente risarcita al *de cuius*

Con la presente decisione la Corte ha dichiarato irricevibile un ricorso, proseguito dalla figlia del ricorrente, dopo il decesso di quest'ultimo, avente ad oggetto un caso di occupazione *ab origine* illegittima di un terreno, concesso in uso all'ENEL dal Comune di Benevento.

La Corte, con riferimento alla pretesa violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, CEDU, ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso per mancanza della qualità di vittima della figlia erede, posto che a livello interno il pregiudizio subito per l'occupazione del terreno ad opera di dell'installazione

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

elettrica era già stato indennizzato e non vi era stata perdita della proprietà in quanto l'installazione era stata completamente rimossa successivamente.

La Corte ha, inoltre, ha ritenuto irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne l'ulteriore motivo di ricorso basato sull'asserita violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, con il quale la ricorrente aveva lamentato il mancato compenso per l'eccessiva durata del procedimento dinanzi alle autorità italiane.

• *Patitucci c. Italia - Decisione 4 ottobre 2016 (ricorso n. 22783/13)*

QUESTIONE TRATTATA

Negligenza nelle cure prestate ad una persona detenuta

Il ricorrente, detenuto negli istituti penitenziari di Cosenza, Vibo Valentia e Roma Rebibbia, aveva presentato ricorso alla Corte europea, lamentando la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione per avere subito, nel corso della detenzione, la mancanza di un'assistenza medica adeguata e per avere sofferto per il sovraffollamento degli istituti di reclusione.

Detenuto dal 2008 e affetto da un tumore accertato, il ricorrente, solo dal 2012, in base ad una richiesta medica certificata, aveva ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Roma la detenzione domiciliare, per poter essere costantemente in contatto con centri di cura esterni. Il ricorrente morì in ospedale il 10 settembre 2014. In seguito al suo decesso gli eredi tentarono un'azione di responsabilità civile contro il Ministero della salute e il Ministero della giustizia, affermando che l'interessato non aveva beneficiato di un'adeguata presa in carico medica e chiedendo un risarcimento danni sia *iure hereditatis* che *iure proprio*.

Il Governo italiano ha comunicato alla Corte che il procedimento è sempre pendente in primo grado e che l'udienza per il deposito delle conclusioni è stata fissata al 13 ottobre 2017.

Esaminando la doglianza relativa alla violazione dell'articolo 2, per le cure mediche ritenute dal defunto ricorrente insufficienti e inadeguate, la Corte, nel rilevare la pendenza della causa civile risarcitoria intentata dagli eredi, ha rigettato il motivo di ricorso per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

Riguardo alla doglianza relativa alla violazione dell'articolo 3, per il sovraffollamento sofferto dall'originario ricorrente negli istituti penitenziari in cui era stato recluso, la Corte ha considerato il motivo di ricorso come strettamente legato al ricorrente e non trasferibile ai suoi eredi. Ne ha pertanto dichiarato l'incompatibilità *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

2.1.4. Irricevibilità per mancanza della qualità di vittima

- *Cento e altri c. Italia - Decisione 23 febbraio 2016 (ricorso n. 10525/06)*

QUESTIONE TRATTATA

Espropriazione indiretta - Equità del risarcimento

Il ricorso oggetto della presente decisione di irricevibilità fa parte della lista dei 105 ricorsi in materia di espropriazione acquisitiva comunicata dal Greffier della Corte europea ai fini della valutazione di un'eventuale proposta di regolamentazione amichevole.

Il caso di specie presentava una peculiarità dovuta al fatto che la vicenda contenziosa nazionale si era conclusa con una decisione favorevole all'Amministrazione provinciale comportante il diritto di quest'ultima ad ottenere dagli odierni ricorrenti la restituzione delle somme precedentemente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado e riconosciute non dovute dalla Corte d'appello di Messina con sentenza passata in giudicato.

Nel ricorso dinanzi alla Corte EDU, i ricorrenti avevano lamentato la violazione degli articoli 1, Protocollo 1, e 6 della Convenzione, per essere stati privati del loro terreno in maniera incompatibile con il diritto al rispetto dei loro beni e per l'applicazione dei criteri riduttivi previsti dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, entrata in vigore nel corso del procedimento controverso.

Considerato che la pretesa restitutoria dell'Amministrazione provinciale si fondava su criteri di liquidazione dell'indennità di espropriazione dichiarati incostituzionali alla Corte costituzionale con le note sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 2007 e che il recupero del credito vantato nei confronti dei ricorrenti avrebbe posto il Governo italiano in situazione di chiara contrarietà con l'articolo 1, Protocollo 1, CEDU, l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria basandosi "sulle sentenze della Corte costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell'uomo in materia di espropriazione", ha rinunciato all'esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Messina.

Alla luce della comunicazione del Governo, la Corte, valutato il comportamento dell'Amministrazione provinciale e ritenuto che la riparazione accordata dal Tribunale di Locri era conforme ai criteri di calcolo stabiliti dalla Corte nella sentenza *Guiso Gallisay*⁶⁵ e costituiva una riparazione adeguata e sufficiente, ha ritenuto che i ricorrenti non potevano più ritenersi vittime della asserita violazione dell'articolo 1, Protocollo 1. Di conseguenza, ha dichiarato il motivo di ricorso incompatibile *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35,

⁶⁵ Cfr. sentenza Grande Chambre 22 novembre 2009 per il caso *Guiso-Gallisay c. Italia* (ricorso n. 58858/00).

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

paragrafo 3 e lo ha rigettato. Altrettanto ha deciso con riferimento alla dedotta violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU.

• *Pisanti c. Italia - Decisione 3 novembre 2016 (ricorso n. 23899/08)*

QUESTIONE TRATTATA

Tardiva costituzione degli eredi presunti in un ricorso Pinto

Con la decisione del 3 novembre 2016, la Corte EDU ha rilevato la mancanza della qualità di vittime degli eredi di un ricorrente per un caso Pinto, in quanto gli stessi avevano omesso di indicare il legame di parentela con il *de cuius* e la loro costituzione in giudizio al posto del defunto era stata tardiva - come eccepito dal Governo italiano - in quanto avvenuta diversi anni dopo la morte dell'originario ricorrente).

2.1.5. Irricevibilità per abusività del ricorso

• *Danese e altri c. Italia - Decisione 13 settembre 2016 (ricorsi nn. 11399/16 e 11436/16)*

QUESTIONE TRATTATA:

Deposito di due ricorsi identici - Mancata dichiarazione alla Corte circa l'esistenza di un precedente ricorso pendente- Abusività del ricorso

I ricorrenti sono quattro cittadini italiani residenti in provincia di Napoli, nella zona nota come "terra dei fuochi", nella quale, secondo le dichiarazioni di un pentito della camorra, questa organizzazione criminale aveva accumulato illegalmente, per anni, rifiuti tossici per l'ambiente e per la salute umana.

I ricorrenti lamentavano di essere affetti da malattie che ritenevano causate da quei rifiuti. Pertanto, si erano rivolti alla Corte europea denunciando la violazione degli articoli 2, 6, 8 e 13 della Convenzione, perché lo Stato italiano, non avendo adottato le misure necessarie per eliminare i rifiuti tossici e per bonificare i luoghi contaminati non aveva ottemperato all'obbligo di proteggere la loro vita e la loro salute. Inoltre nessuno li aveva mai informati circa i rischi legati al fatto di abitare in un territorio inquinato.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La Corte, avendo rilevato che gli stessi quattro ricorrenti avevano depositato, in due momenti diversi, due versioni identiche dello stesso ricorso, vertenti sugli stessi fatti, con identiche motivazioni, e corredati dagli stessi documenti allegati, senza dichiarare all'atto della presentazione del secondo ricorso di averne uno analogo pendente e così contravvenendo all'articolo 44 del regolamento della Corte stessa, ha deciso la riunione dei due ricorsi e li ha dichiarati entrambi irricevibili in quanto abusivi ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3 a) della Convenzione.

2.2. Le radiazioni dal ruolo per intervenuto regolamento amichevole o dichiarazione unilaterale

2.2.1. In materia di irretroattività delle leggi di interpretazione autentica

- *Fini e altri 9 c. Italia - Decisione 13 dicembre 2016 (ricorso n. 3989/09)*
- *Bolzoni e altri 56 c. Italia - Decisione 13 dicembre 2016 (ricorso n. 20894/09)*
- *Leonardi e altri 9 c. Italia - Decisione 13 dicembre 2016 (ricorso n. 3294/09)*

Si tratta di tre gruppi di ricorsi appartenenti al filone di contenzioso ripetitivo c.d. dei "pensionati svizzeri" (avente ad oggetto il calcolo dell'incidenza sull'ammontare della pensione del periodo lavorato in Svizzera).

I ricorrenti, cittadini italiani che avevano lavorato in Svizzera, lamentavano la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione (diritto ad un processo equo), in relazione all'applicazione retroattiva dell'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria del 2007), che imponeva un'interpretazione autentica, con effetto sui giudizi in corso, in ordine alle modalità di calcolo per il periodo lavorato all'estero, ai fini pensionistici, sfavorevole ai pensionati aventi diritto alla riconsigliamento del periodo in base alla Convenzione italo-svizzera del 1961.

La materia è stata oggetto di diverse sentenze nelle quali la Corte di Strasburgo ha sempre ribadito che l'applicazione retroattiva delle norme interpretative nei procedimenti già instaurati "tranne che per impellenti motivi di interesse generale" costituisce un'ingerenza del legislatore nelle procedure giudiziarie e quindi una violazione del diritto ad un processo equo (cfr. sentenza *Maggio e altri c. Italia* del 31.05.2011 e successive sentenze conformi⁶⁶).

⁶⁶ Nella sentenza *Maggio e altri c. Italia*, al cui filone si riconducono i casi in esame, la Corte europea ha affermato la sola violazione di tipo processuale dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la modalità retroattiva dell'intervento legislativo. Questa posizione è stata successivamente modificata *in pejus* per l'Italia con la sentenza *Stefanetti ed altri* del 15 aprile 2014 ove la Corte ha riscontrato anche la violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, CEDU, in ragione dell'entità della riduzione di oltre la metà della pensione risultante dall'interpretazione sfavorevole al pensionato imposta dalla legge n. 296 del 2006.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

In considerazione della prognosi sfavorevole all'Italia, essendo i ricorsi fondati su giurisprudenza consolidata, il Governo, recependo la proposta del Greffier della Corte, ha presentato dichiarazioni unilaterali ai sensi dell'articolo 62 A del regolamento della Corte, prevedenti il pagamento a titolo di danno materiale di un importo pari al 5% di quanto dovuto fino all'emanazione della legge n. 296 del 2006 e, a titolo di danno morale, di un importo modulato in relazione all'entità del danno materiale subito, in tal modo abbattendo sensibilmente la somma dovuta dallo Stato rispetto a quella che risulterebbe all'esito sfavorevole dei giudizi.

2.2.2. In materia di ritardo nell'esecuzione di una sentenza per l'attribuzione di assegno alimentare ed impossibilità di adire un Tribunale

- *Teresa Kordiak c. Italia - Decisione 23 febbraio 2016 (ricorso n. 10525/04)*
- *Malgorzata Czyzewska c. Italia - Decisione 23 febbraio 2016 (ricorso n. 5260/04)*
- *Danuta Piegdon c. Italia - Decisione 23 febbraio 2016 (ricorso n. 17714/07)*
- *Marzenna Ostrowska c. Italia - Decisione 23 febbraio 2016 (ricorso n. 22677/07)*
- *Zofia Kijowska c. Italia - Decisione 26 aprile 2016 (ricorso n. 46908/06)*
- *Bozena Pupkowska c. Italia - Decisione 26 aprile 2016 (ricorso n. 45763/12)*
- *Klaudia Jablonska c. Italia - Decisione 30 agosto 2016 (ricorso n. 13774/15)*

Le ricorrenti sono cittadine polacche, che avevano depositato diversi ricorsi dinanzi alla Corte europea, lamentando la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, per l'impossibilità di rivolgersi ad un tribunale e la durata eccessiva della procedura per la riscossione degli alimenti in Italia. Tutte le ricorrenti avevano ottenuto, da un tribunale polacco, il diritto a un assegno alimentare, destinato a garantire il mantenimento dei figli, nati da relazioni con cittadini italiani. Poiché gli obbligati si rifiutavano di versare volontariamente le somme contestate, le ricorrenti cercarono di avvalersi della Convenzione di New York del 20 giugno 1956, sull'esecuzione delle prestazioni alimentari all'estero destinate ai figli e ad altri famigliari. A tale scopo, si rivolsero al tribunale polacco territorialmente competente, facente funzione di Autorità speditrice. Il Ministero dell'interno, in qualità di Istituzione intermediaria, ricevette le domande di esecuzione delle sentenze polacche.

Alla data della comunicazione dei ricorsi dinanzi alla Corte europea, i procedimenti, ancora pendenti, avevano raggiunto una durata media di circa cinque anni. Il Governo italiano ha presentato per ognuna delle ricorrenti una dichiarazione unilaterale, riconoscendo la violazione

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, a causa della durata eccessiva della procedura di riscossione del credito alimentare, intentata ai fini dell'esecuzione della sentenza del tribunale polacco, e a causa delle difficoltà di accesso a un rimedio giudiziario efficace e degli altri aspetti collegati.

Di conseguenza, ha offerto a ciascuna delle ricorrenti, ai sensi dell'articolo 62 A del regolamento della Corte, una somma adeguata a copertura del danno morale e di tutte le spese sostenute.

La Corte, preso atto dei termini delle dichiarazioni del Governo, ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo, in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1 c) della Convenzione.

2.2.3. In materia di mancata pubblicità dell'udienza nei procedimenti per ingiusta detenzione

- *Moio c. Italia - Decisione 10 maggio 2016 (ricorso n. 4986/12)*
- *Pesce c. Italia - Decisione 3 agosto 2016 (ricorso n. 39672/08)*
- *Ranucci e altri 3 c. Italia - Decisione 13 settembre 2016 (ricorso n. 43993/12)*
- *Manzo e altri 5 c. Italia - Decisione 4 ottobre 2016 (ricorso 34508/12)*
- *D'Agostino c. Italia - Decisione 15 novembre 2016 (ricorso n. 70929/12)*

I ricorrenti si erano rivolti alla Corte lamentando la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1 (diritto ad un processo equo) della Convenzione per la mancata previsione della **facoltà**, nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione, *ex* articoli 314 e 315 c.p.p., **di chiedere che l'udienza si svolga in forma pubblica**.

In considerazione di quanto stabilito dalla Corte europea nella sentenze *Lorenzetti c. Italia* del 10 aprile 2012 e *Bocellari e Rizza c. Italia* del 13 novembre 2007, nelle quali i giudici di Strasburgo avevano dichiarato che l'impossibilità di richiedere un'udienza pubblica dinanzi alla corte d'appello nel procedimento di riparazione per la detenzione subita ingiustamente, ai sensi dell'articolo 314, primo comma, c.p.p., integra la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione ed al fine di evitare ulteriori condanne, il Governo ha presentato dichiarazioni unilaterali prevedenti l'offerta di una somma ridotta a titolo di compensazione delle spese legali.

La Corte, alla luce della propria giurisprudenza, ha considerato le offerte del Governo italiano adeguate a riparare il pregiudizio subito dai ricorrenti ed ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

2.2.4. In materia di materia di ritardata o mancata esecuzione dei decreti Pinto

- *Esposito e Frongillo c. Italia - Decisione 1 dicembre 2012 (ricorsi nn. 61375/10 e 48678/11)*
- *Buonanno e altri c. Italia - Decisione 17 novembre 2016 (ricorso n. 260/07)*
- *Sorgente e altri c. Italia - Decisione 17 novembre 2016 (ricorso n. 31084/08)*
- *Lupoli e altri c. Italia - Decisione 17 novembre 2016 (ricorso n. 51656/08)*
- *Pironti Bottiglieri e altri c. Italia - Decisione 17 novembre 2017 (ricorso n. 58579/08)*
- *Aliberti c. Italia - Decisione 17 novembre 2017 (ricorso n. 10707/11)*
- *Iovinella e altri c. Italia - Decisione 17 novembre 2016 (ricorso n. 34346/09)*
- *Serra e altri c. Italia - Decisione 15 settembre 2016 (ricorso n. 48921/08)*
- *Consumatori Associati e altri c. Italia - Decisione 15 settembre 2016 (ricorso n. 56378/10)*
- *Distribuzione Automatica Bellini sas c. Italia - Decisione 15 settembre 2016 (ricorso n. 15183/11)*
- *Di Luca e altri c. Italia - Decisione 1° settembre 2016 (ricorso n. 53237/10)*
- *Attisani e altri c. Italia - Decisione 30 giugno 2016 (ricorso n. 57853/08)*
- *Altieri e altri c. Italia - Decisione 30 giugno 2016 (ricorso n. 37755/08)*
- *Palma e altri c. Italia - Decisione 30 giugno 2016 (ricorso n. 50633/07)*
- *Paola e altri c. Italia - decisione 30 giugno 2016 (ricorso n. 46391/07)*
- *Formisano e altri c. Italia - Decisione 30 giugno 2016 (ricorso n. 46326/07)*
- *De Rosa e altri c. Italia - Decisione 30 giugno 2016 (ricorso n. 46286/07)*
- *Patricelli e altri c. Italia - Decisione 30 giugno 2016 (ricorso N. 13750/07)*
- *Maresca e altri c. Italia - Decisione 30 giugno 2016 (ricorso n.34970/09)*
- *Iannella e altri c. Italia - Decisione 30 giugno 2016 (ricorso n. 2346/10)*
- *Casalino e Polichetti c. Italia - Decisione 30 giugno 2016 (ricorso n.41245/09)*
- *Florio c. Italia - Decisione 30 giugno 2015 (ricorso n. 3888/09)*
- *Pennetta e altri c. Italia - Decisione 30 giugno 2016 (ricorso N. 58575/08)*
- *Puzella e altri c. Italia - Decisione 19 maggio 2016 (ricorso n. 534/09)*

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

- *Foiadello e altri c. Italia - Decisione 19 maggio 2016 (ricorso n. 7803/10)*
- *Falato e altri c. Italia - Decisione 19 maggio 2016 (ricorso n. 8789/11)*
- *Chiusolo e altri c. Italia - Decisione 28 aprile 2016 (ricorso n. 2144/08)*
- *Beatrice e altri c. Italia - Decisione 17 marzo 2016 (ricorso n. 45344/08)*
- *Picariello e altri c. Italia - Decisione 17 marzo 2016 (ricorso n. 53268/08)*
- *Della Ratta e altri c. Italia - Decisione 17 marzo 2016 (ricorso n.49292/09)*
- *Prosperi e altri c. Italia - Decisione 17 marzo 2016 (ricorso Nn. 62917/09)*
- *Vanacore e altri c. Italia - Decisione 17 marzo 2016 (ricorso n. 59772/11)*
- *Palmerini e altri c. Italia - Decisione 17 marzo 2016 (ricorso n. 20244/06)*
- *Puma e altri c. Italia - Decisione 17 marzo 2016 (ricorso n. 7825/12)*
- *Camaldo e altri c. Italia - Decisione 11 febbraio 2016 (ricorso n. 53239/08)*
- *Papi e Parisi c. Italia - Decisione 28 gennaio 2016 (ricorso n. 34710/07)*
- *Caringi e altri c. Italia - Decisione 28 gennaio 2016 (ricorso n. 38983/08)*
- *Lanzotti e altri c. Italia- Decisione 28 gennaio 2016 (ricorso n. 8622/09)*
- *Lari e altri c. Italia - Decisione 28 gennaio 2016 (ricorso n. 22960/09)*
- *Petrone e altri c. Italia - Decisione 28 gennaio 2016 (ricorso n. 39666/09)*
- *Napolitano e altri c. Italia - Decisione 28 gennaio 2016 (ricorso n. 42005/09)*
- *Sibillo e altri c. Italia - Decisione 28 gennaio 2016 (ricorso n. 10485/10)*
- *Moscarelli e Noto c. Italia - Decisione 28 gennaio 2016 (ricorso n. 35372/11)*

Tutte le decisioni sopra elencate rientrano nell'ambito di esecuzione del piano d'azione Pinto 1, che è stato adottato nel 2014, d'intesa con il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, per affrontare il problema dell'elevato numero di ricorsi ripetitivi contro l'Italia originati, in particolare, dalla sostanziale inadeguatezza della legge 24 marzo 2001 n. 89 nell'apprestare un rimedio efficace al deficit di tutela riscontrato dalla Corte in materia di durata dei processi e dalla inidoneità del meccanismo compensatorio da essa previsto nell'assicurare una rapida ed effettiva riparazione.

Il Piano, di durata biennale, esempio di efficace sinergia tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri, Ufficio dell'Agente del

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Governo e, soprattutto, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, chiamati in prima linea ad operare in virtù delle rispettive competenze in materia), ha condotto alla graduale definizione di 7.046 ricorsi pendenti, generalmente fondati sul ritardo nell'esecuzione dei decreti delle corti d'Appello di liquidazione degli equi indennizzi.

Il totale dei ricorsi effettivamente lavorati è stato di n. 7.041 casi (n. 5 casi non sono stati trattati per intervenuta carenza di interesse) dei quali 5.385 istruiti dal Ministero dell'economia e delle finanze e 1.359 dal Ministero della giustizia (per 297 ricorsi non è stata possibile l'istruttoria, per incompletezza documentale).

2.2.5. In materia di mancanza di un mezzo di ricorso avverso il rigetto delle richieste di colloquio con il coniuge detenuto in custodia cautelare

• *Renata Danila Gatto c. Italia - Decisione 26 gennaio 2016 (ricorso n. 60201/09)*

La ricorrente si era rivolta alla Corte di Strasburgo, lamentando la violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione, per il fatto che, per circa un anno, le autorità competenti avevano respinto le sue richieste di poter incontrare il coniuge detenuto in custodia cautelare presso la causa circondariale di Pisa, senza che nel diritto italiano la ricorrente potesse disporre di alcun mezzo di ricorso avverso il rigetto delle sue richieste.

Il Governo italiano ha riconosciuto la violazione degli articoli 8 e 13 subito dalla ricorrente e ha formulato una dichiarazione unilaterale, notificata alla Corte, che prevede il versamento in favore della ricorrente, a titolo di compensazione per i danni morali e materiali, della somma di euro 4000,00, alla luce del fatto che la mancata autorizzazione poteva apparire "una misura sproporzionata alle esigenze di integrità e utilità del risultato investigativo che intendeva soddisfare".

In relazione alla violazione dell'articolo 13 della Convenzione, derivante dalla mancanza della possibilità di ricorrere contro il diniego delle richieste di colloquio con i familiari detenuti in custodia preventiva, il Governo ha informato la Corte che la giurisprudenza della Corte di cassazione, a partire dalla sentenza Virga del 4 maggio 2011, ha esteso le tutele previste per i colloqui delle persone detenute con i familiari anche ai detenuti in via cautelare e che questo orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato (cfr. da ultimo Corte di cassazione, sentenza n. 8798 del 24.2.2014), costituisce un nuovo strumento dell'ordinamento nazionale in grado di impedire il ripetersi di questa tipologia di violazione.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La Corte ha preso atto dell'offerta unilaterale e della soluzione illustrata dal Governo italiano circa il consolidamento del rimedio giurisprudenziale alla violazione dell'articolo 13, ed ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

2.2.6. In materia di mancata protezione dei legami familiari e mancanza di mezzo di ricorso

- *G.T. e M.T. c. Italia - Decisione 20 gennaio 2016 (ricorso n. 39570/13)*

La decisione di cancellazione dal ruolo per intervenuto regolamento amichevole chiude il caso di due ricorrenti italiane (madre e figlia minore) che si erano rivolte alla Corte europea lamentando la violazione nei loro confronti, da parte delle autorità nazionali, dell'articolo 8 da solo e congiunto all'articolo 6 della Convenzione, perché i loro legami familiari non erano stati adeguatamente tutelati, con particolare riferimento ad un progetto di reinserimento della bambina nella sua famiglia, e dell'articolo 13, per non aver potuto disporre di un mezzo di ricorso effettivo per far valere le proprie doglianze.

Il Governo italiano, constatata l'assenza di effettiva attivazione sulle opportune misure di sostegno volte a consentire alla ricorrente di recuperare pienamente la propria funzione genitoriale, tenuto conto dei principi generali risultanti dalla giurisprudenza della Corte sull'articolo 8 della CEDU, che impone alle autorità nazionali obblighi positivi volti a realizzare concretamente il rispetto dei legami familiari (cfr. sentenza *Zhou c. Italia* del 24.01.2014⁶⁷), ha ritenuto l'opportunità di definire il caso in via amichevole, attraverso l'offerta a controparte di una somma a titolo di compensazione dei danni morali e materiali subiti, utilizzando come parametro il risarcimento riconosciuto nella citata sentenza *Zhou c. Italia* del 24.01.2014.

2.2.7. In materia di espropriazione

- *Guerriero e Bissi c. Italia - Decisione 26 gennaio 2016 (ricorso n. 6086/06)*
- *Guerriero c. Italia - Decisione 26 gennaio 2016 (ricorso n. 13986/07)*
- *Orsi e Policastro c. Italia - Decisione 15 marzo 2016 (ricorso n. 17979/07)*
- *Società agricola Innocenti e Mangoni c. Italia - Decisione 14 giugno 2016 (ricorso n. 34593/05)*
- *Addazio c. Italia - Decisione 13 settembre 2016 (ricorso n. 37413/06)*

⁶⁷ Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pagg. 64 e seguenti.

PARTI PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

- *Guerriero e Bissi c. Italia - Decisione 13 settembre 2016 (ricorso n. 11627/06)*
- *Guerriero c. Italia - Decisione 13 settembre 2016 (ricorso n. 20804/07)*
- *I.S.E. Industria per lo sviluppo edile c. Italia - Decisione 18 ottobre 2016 (ricorso n. 28461/05)*

Si tratta di 8 ricorsi per violazione dell'articolo 1 del Protocollo 1 in materia di espropriazione *ab origine* illegittima, che sono stati tutti chiusi con regolamento amichevole, facenti parte ancora della Lista dei 105 casi comunicata dalla Corte al governo Italiano nel 2013.

2.3. Cancellazione dal ruolo per abbandono o manifesto disinteresse dei ricorrenti alla prosecuzione del procedimento

- *Toma Halilovich c. Italia - Decisione 12 gennaio 2016 (ricorso n. 7498/11)*
- *Adrian Cjonbocari c. Italia - Decisione 26 aprile 2016 (ricorso n. 17911/11)*
- *Serino c. Italia - Decisione 10 maggio 2016 (ricorso n. 8588/06)*
- *Rainone c. Italia - Decisione 21 giugno 2016 (ricorso n. 57968/13)*
- *U.A.H.M. c. Paesi Bassi e Italia - Decisione 30 agosto 2016 (ricorso n. 49929/11)*
- *Di Caprio e altri c. Italia - Decisione 15 settembre 2016 (ricorso n. 19931/09)*
- *Fedrigon e altri 43 c. Italia - Decisione 3 novembre 2016 (ricorso n. 32728/02)*
- *Predil Anstalt ltd c. Italia - Decisione 15 novembre 2016 (ricorso n. 4945/05)*
- *Minelli e altri 6 c. Italia - Decisione 17 novembre 2016 (ricorso n. 41255/09)*

Si tratta di decisioni di cancellazione dal ruolo per manifesto disinteresse al ricorso, mancata coltivazione del ricorso, o mancata presentazione di documenti o mancata risposta a sollecitazioni della Cancelleria della Corte.

III. MONITORAGGIO SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE